

Ufficio Rilevazione Presenze

Alla UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

CONGEDO PARENTALE

Il/la sottoscritto/a NOME: COGNOME:

MATRICOLA: in servizio presso:

con qualifica di:

CHIEDE

di usufruire di un congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs 151/2001 per il figlio/a o per il minore in affido

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA/AFFIDO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PERIODO A GIORNI

DAL	AL	N.GIORNI	% RETRIBUZIONE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PERIODO AD ORE

DAL	AL	N.ORE (50% GIORNATA)	% RETRIBUZIONE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

giorni fruiti dal richiedente presso altra Amministrazione:

DAL	AL	TOT. GIORNI	% RETRIBUZIONE	PRESSO ENTE/AZIENDA

A tal fine **DICHIARA:**

cognome e nome dell'altro genitore

nato/a

il

:

l'altro genitore ha usufruito di congedo parentale nei seguenti periodi:

DAL	AL	TOT. GIORNI	% RETRIBUZIONE	PRESSO ENTE/AZIENDA

l'altro genitore è dipendente presso l'Ente/Ditta

indirizzo

tel

ma non ha usufruito di alcun periodo di congedo parentale;

l'altro genitore non ha diritto ad usufruire del congedo parentale in quanto:

lavoratore autonomo; non lavoratore

di essere genitore solo poiché l'altro genitore:

è deceduto/a in data a ;

è affetto/a da grave infermità come da certificazione medica allegata*;

ha abbandonato il/la figlio/a in data (documentazione agli atti del Comune)

di

non ha riconosciuto il figlio;

versa in regime di restrizione della libertà personale;

di essere genitore solo poiché unico affidatario**

ALLEGA:

- “Dichiarazione nascita figlio”
- **copia del provvedimento di affidamento esclusivo;
- *certificato medico comprovante la grave infermità dell’altro genitore e la sua inidoneità ad assistere il/la minore;

Il presente modulo deve essere consegnato almeno 5 giorni prima dell'inizio del periodo richiesto.

Il/la sottoscritto/a:

-è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 DPR n 445/2000

-è consapevole che decade dai benefici acquisiti sulla base di dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);

-è informato che AOU tratterà i dati forniti, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati potrebbero essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale (art.13 d. lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679);

-è consapevole che il titolare del trattamento dei dati personali è l'AOU e delegato al trattamento è il Direttore dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane.;

-è consapevole di poter esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ed in particolare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano in corso di trattamento e alle altre informazioni di cui all'art. 15, par. 1, Regolamento UE 2016/679 e di poter proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma.

Data _____

Firma _____

Data _____

Firma del coniuge _____

Data _____	Firma Responsabile _____
Data _____	Firma Direttore _____

Al fine di agevolare la compilazione del presente modulo si allega nota esplicativa sulle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2024 alla disposizioni in materia di congedo parentale di cui all’art. 34 comma 1 D.Lgs. 151/2001 (prot. n. 11567/2024).

A tutto il personale dipendente della
Fondazione PTV e dell'Azienda Ospedaliera
Policlinico Tor Vergata

OGGETTO: nota esplicativa sulle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2024 alla disposizioni in materia di congedo parentale di cui all'art. 34 comma 1 D.Lgs. 151/2001

L'art. 1, c. 179, L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001 relativa al trattamento economico e normativo del congedo parentale, prevedendo, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, di riconoscere per il secondo mese di congedo una retribuzione pari al 60% in luogo dell'attuale 30%. La nuova disposizione prevede inoltre che, per il solo anno 2024, tale agevolazione sia pari all'80% della retribuzione anziché al 60%.

L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. 151/2001, come modificato dalla legge summenzionata, si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Al fine di comprendere meglio le suddette novità introdotte dalla Legge n. 213/2023, appare opportuno chiarire la disciplina dell'istituto del congedo parentale di cui all'art. 32 Dlgs. 151/2001.

Il congedo parentale, disciplinato dall'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, è un'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice madre o del lavoratore padre.

Ogni genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, elevabile a 11 se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi

Entro questi limiti, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

- alla madre lavoratrice una volta trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 mesi nel caso in cui egli si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi nel caso vi sia un solo genitore oppure un genitore affidatario esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo che non sia ancora stato utilizzato.

Mentre per i dipendenti del settore privato la richiesta di congedo si effettua attraverso il portale INPS, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, come ha chiarito l'INPS nella circolare del 18 aprile 2024 n. 57: *"il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l'erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite."*

Il primo mese di congedo parentale è retribuito per la generalità dei lavoratori all'80%, come disposto dalla Legge di bilancio 2023 che aveva elevato tale percentuale dall'originario 30%.

Tuttavia, si deve considerare che la contrattazione collettiva del comparto Sanità e del comparto Istruzione e Ricerca rispettivamente agli articoli 60 comma 2 e 34 comma 2 (così come accade generalmente per le Amministrazioni pubbliche) prevedono un trattamento di maggior favore stabilendo che per il primo mese di congedo parentale, per ciascun figlio spetta l'intera retribuzione.

La retribuzione del secondo mese di congedo parentale è invece stata oggetto della modifica normativa intervenuta con la citata Legge di bilancio 2024.

Occorre sin da subito precisare che la modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale retribuito, ma dispone esclusivamente l'aumento al 60% della retribuzione per un ulteriore mese, rispetto a quello già previsto dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. La percentuale di retribuzione spettante per il secondo mese di congedo parentale è ulteriormente elevata all'80 % solo per l'anno 2024.

L'INPS nella suddetta circolare ha precisato: *“Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. La citata normativa dispone che, per il solo anno 2024, spetta un'indennità all'80% della retribuzione anziché al 60%. L'elevazione dell'ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell'indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.*

Si sottolinea, inoltre, che l'ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

- *un mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore; (indennizzato al 100% per il personale del comparto Sanità e del comparto Istruzione e Ricerca in applicazione degli articoli della contrattazione collettiva summezionati);*
- *un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;*
- *sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;*
- *i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.”*

Per le Amministrazioni pubbliche valgono le stesse regole dei dipendenti privati pertanto, anche i dipendenti pubblici usufruiranno nel 2024 della retribuzione all'80% per il secondo mese di congedo parentale, mentre dal 2025, secondo la norma a regime, il secondo mese sarà retribuito al 60%.

L'INPS nella circolare del 18 aprile 2024 n. 57 chiarisce inoltre la condizione essenziale ai fini della fruizione della maggiore retribuzione suddetta precisando che: *“La previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.*

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023. Ne consegue che il diritto all'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% della retribuzione per l'anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.”

Si allega alla presente la circolare INPS n. 57/2024 più volte citata nel presente atto al fine di consentire di dirimere eventuali ulteriori dubbi in merito alle novità introdotte.

I competenti uffici della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane sono a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C.

F.to Dott.ssa Roberta Casillo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Francesco Quagliariello

**Il Dirigente Responsabile Unit Politiche del personale,
benessere organizzativo e relazioni sindacali**

F.to Dott.ssa Daniela Avallone

L'estensore
Dr.ssa Milena Coletti